



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

CAPO I - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

- Art. 1 – Oggetto dell'appalto
- Art. 2 – Ammontare dell'appalto
- Art. 3 – Riferimento normativo
- Art. 4 – Descrizione sommaria delle opere

CAPO II - CONDIZIONI GENERALI DELL'APPALTO

- Art. 5 – Documenti contrattuali da allegare alla partecipazione alla gara d'appalto
- Art. 6 – Osservanza di leggi e regolamenti
- Art. 7 – Stipula del contratto d'Appalto
- Art. 8 – Consegna dei lavori
- Art. 9 – Programma dei lavori
- Art. 10 – Condotta dei lavori
- Art. 11 – Prezzi contrattuali - Revisione
- Art. 12 – Nuovi prezzi
- Art. 13 – Pagamenti Stati di avanzamento ed a saldo lavori - Ritenute
- Art. 14 – Conto finale - Collaudo provvisorio e definitivo dei lavori
- Art. 15 – Definizione delle controversie
- Art. 16 – Divieto di subappalti
- Art. 17 – Domicilio dell'Appaltatore
- Art. 18 – Supplente dell'Appaltatore
- Art. 19 – Oneri diversi a carico dell'Assuntore
- Art. 20 – Tasse ed imposte
- Art. 21 – Danni di forza maggiore
- Art. 22 – Responsabilità dell'Assuntore
- Art. 23 – Durata giornaliera dei lavori - Lavoro straordinario e notturno
- Art. 24 – Licenze
- Art. 25 – Dichiarazioni
- Art. 26 – Prestazioni accessorie
- Art. 27 – Risoluzione del contratto per volontà della Committenza
- Art. 28 – Risoluzione del contratto per fatto dell'Impresa - Esecuzione d'ufficio

CAPO III- NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

- Art. 29– Norme generali
- Art. 30– Lavori in economia
- Art. 31– Materiali a piè d'opera
- Art. 32– Mano d'opera
- Art. 33– Noleggi
- Art. 34– Prove dei materiali
- Art. 35–Elenco lavorazioni

**CAPO I - Oggetto ed ammontare dell'appalto - Designazione, forma e principali dimensioni delle opere****OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO****Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere di Restauro necessarie, in somma urgenza, da eseguire nell'immobile sito nel comune di Roma Piazza Sallustio civico 21 denominato " Villino Maccari" e nell'immobile denominato "Villino Adrianeo", la categoria prevalente per tali opere è la OG2, requisito indispensabile per l'affidamento dell'incarico.

Intervento:	Costo delle opere:
Opere di Restauro	€ 139.839,40
	€ 139.839,40

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compensati a misura, compresi nell'appalto, ammonta presuntivamente ad € € 89.108,27= *comprensivi degli oneri della sicurezza*), che sono stati redatti su appositi moduli (computi metrici) che sono parte integrante del presente capitolato, come risulta dal seguente prospetto:

TIPOLOGIA D'INTERVENTO

Adrianeo - Opere di Restauro parete Nord e Sud € 124.465,99

Maccari - Opere di messa in sicurezza parete Est € 15.374,10

Di cui:

1 – Oneri per la sicurezza	€ 13.723,47
2 – Opere Generali (OG1)	€ 8.381,28
3 – Opere Generali (OG2)	€ 117.734,65
Totale importo lavori	€ 139.839,40

Le cifre del precedente quadro, che indicano gli importi delle lavorazioni, potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto delle variazioni nelle rispettive lavorazioni anche in conseguenza di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che l'Impresa possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato, o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco che fa seguito.

Il compenso a corpo deve intendersi fisso ed invariabile, quali che risultino l'ammontare effettivo e la durata dell'appalto e comunque si svolgano i lavori.



Art. 03 – **Riferimento normativo**

L'appaltatore dovrà inderogabilmente rispettare le seguenti norme, pena immediata rescissione con addebito di danni, del contratto di appalto

- DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 -Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e SS. MM e II.

- Decreto Ministeriale 37 del 2008, regolamento concernete l'attuazione dell'art 11 quaterdecies, comma 13, lettera a, della Legge n° 248 del 02.12.2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti, e SS. MM e II.

- Norme del Codice degli appalti pubblici e privati

DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 4 - Descrizione sommaria delle opere

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori: realizzazione delle seguenti opere:

Opere di Restauro delle parete Nord revisione totale del tetto di copertura e della linea di gronda del fabbricato Denominato “ Villino Adrianeo” e interventi di messa in sicurezza della parete Est del fabbricato Denominato “ Villino Maccari” che entrambi si trovano all’interno del complesso sito nel Comune di Roma (RM) Piazza Sallustio 21

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano l'oggetto dell'appalto risultano dai disegni allegati al contratto, che verrà stipulato con l'impresa affidataria, e dalle seguenti indicazioni, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori:
le opere succitate vanno realizzate su proprietà privata.

Le indicazioni di cui sopra ed i disegni allegati al contratto debbono ritenersi unicamente indicativi per rendersi ragione delle opere da costruire. Il committente si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori.

CAPO II - Condizioni generali dell'appalto

Art. 5 - Documenti contrattuali da allegare alla partecipazione alla gara d'appalto

L'impresa dovrà produrre i seguenti allegati:

- a) Computo metrico;
- b) Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto
- c) documentazione amministrativa
 - 1 - lista dei lavori effettuati della stessa tipologia
 - 2 - lista degli operai e attrezzature
 - 3 - organigramma aziendale
 - 4 - Copia del contratto di assicurazione per responsabilità civile.
 - 5 - Attestato SOA - OG 2 (I) Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
 - 6 - garanzia definitiva ai sensi del comma 1 dell'art. 117 D. Lgs. 36/2023
 - 7 - polizza assicurativa di cui al comma 10 dell'art. 117 D. Lgs. 36/2023
 - 8 - cronoprogramma dei lavori

In aggiunta alla documentazione amministrativa dovranno essere allegati:
DGUE, dichiarazione a corredo del DGUE, dichiarazione assolvimento obblighi tracciabilità dei flussi finanziari, dichiarazione assolvimento obblighi bollo

Altresì l'Impresa è tenuta tassativamente a indicare il periodo di tempo in cui effettuerà le opere (cfr. sopraccitato punto 8).

L'offerta economica è redatta secondo lo schema MEPA corredato del computo metrico fornito dal Committente, debitamente compilato e sottoscritto

Obbligazioni dell'Impresa.

L'Impresa si obbliga a eseguire tutte le opere necessarie alla realizzazione dell'appalto. La lista delle opere nel dettaglio sarà allegata e parte integrante del contratto d'appalto che l'Impresa è tenuta a sottoscrivere.

Si intendono inoltre allegati al contratto, che si stipulerà con l'impresa affidataria, per farne parte integrante, oltre al presente Capitolato Speciale, i seguenti allegati:

- a) Computo metrico estimativo;
- b) Relazione dell'intervento:

La Direzione dei Lavori consegnerà all'Impresa, nel corso dei lavori e nell'ordine che riterrà opportuno, i disegni supplementari delle opere da eseguire, senza che l'Impresa possa avanzare pretese per indennizzi o compensi particolari.

Art. 6 - Osservanza di leggi e regolamenti

L'Impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni, vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori, in materia di lavori pubblici e privati, di materiali da costruzione, di opere da realizzare, di sicurezza ed igiene del lavoro e in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori in conformità a quanto disposto negli articoli del Capitolato generale di appalto.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla osservanza di tutte le norme regolamentari e delle disposizioni emanate, ai sensi di legge, dalle competenti

autorità governative, regionali e territoriali, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui debbono eseguirsi i lavori.

L'Impresa sarà altresì obbligata all'osservanza delle particolari prescrizioni per la profilassi e le cure mediche, restando a suo completo carico ogni spesa ed ogni eventuale indennità che dovrà corrispondere.

Art. 7 - Stipula del contratto d'appalto

Il contratto d'appalto definitivo, tra il committente e l'impresa affidataria, per l'esecuzione delle opere, verrà redatto all'approvazione da parte del committente, delle credenziali e dell'offerta economica dell'impresa prescelta alle opere.

Art. 8 - Consegna dei lavori

La consegna dei lavori sarà effettuata secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto per le opere di competenza,

In caso di urgenza la consegna potrà essere effettuata immediatamente dopo il verbale di aggiudicazione.

Il Committente si riserva il diritto di appaltare e consegnare i lavori, divisi in in porzioni, in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale.

Della consegna verrà redatto apposito verbale. Dalla data della consegna decorreranno i termini contrattuali.

Art. 9 - Programma dei lavori

Ricevuta la consegna, anche parziale, dei lavori e non oltre 15 giorni dalla relativa data, l'Impresa dovrà presentare il programma di massima per l'esecuzione delle opere e prenderà accordi con la Direzione dei Lavori circa il suo perfezionamento in relazione al programma generale ed al termine di esecuzione stabilito dal successivo art. 10.

Il Committente si riserva di differire l'inizio dei lavori relativi a particolari opere.

Qualora il programma definitivo non riportasse l'approvazione della Direzione dei Lavori, l'Impresa avrà ancora 10 giorni di tempo per predisporre un nuovo programma secondo le direttive che avrà ricevuto.

L'Impresa non potrà avanzare, in relazione alle prescrizioni della Direzione dei Lavori, nessuna richiesta di compensi né accampare alcun particolare diritto.

Il programma approvato, mentre non vincola il Committente, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Impresa, che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini in esso previsti, compresi quelli di avanzamento mensile ed ogni altra modalità.

L'approvazione del programma da parte della Direzione dei Lavori non esclude né diminuisce la responsabilità dell'Impresa per la regolare e tempestiva esecuzione dell'opera.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà al committente di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa, in conformità a quanto previsto all'articolo 28.

Si prevede una durata dei lavori pari a giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi, a partire dalla consegna del cantiere che avverrà con apposito verbale.

Art. 10 - Condotta dei lavori

L'Impresa dovrà condurre i lavori con personale tecnico di provata capacità ed idoneo, per numero e qualità, alle necessità derivanti dal programma dei lavori



approvato.

Sul luogo di lavoro l'Impresa dovrà sempre tenere un proprio rappresentante munito dei necessari poteri, al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali e scritti della Direzione dei Lavori.

Tutto il personale addetto ai lavori ed ai cantieri dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori, che potrà richiedere, senza specificarne il motivo e senza essere tenuta a rispondere delle conseguenze, l'allontanamento dai cantieri di qualsiasi addetto ai lavori.

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte ed alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel contratto, o emanate dalla Direzione dei Lavori, che potrà ordinare la demolizione ed il rifacimento di quanto non eseguito in conformità alle disposizioni contrattuali od alle buone regole d'arte, restando salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni.

L'Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione dei Lavori che riguardino sia il modo di esecuzione dei lavori sia il rifiuto o la sostituzione di materiali, salvo la facoltà di fare le sue osservazioni secondo il Capitolato generale di appalto .

Art. 11 - Prezzi contrattuali - Revisione

Tutti i lavori formanti oggetto dell'appalto, se regolarmente eseguiti, saranno valutati con i prezzi della tariffa allegata, che fa parte integrante del presente capitolato.

In mancanza di tali prezzi, saranno applicati quelli contenuti nel DEI (Restauro dei Beni Artistici) anno 2019.

Tutti i prezzi sopra accennati si riferiscono a lavori interamente finiti e completati in ogni loro parte, eseguiti a perfetta regola d'arte, secondo le modalità e le prescrizioni contrattuali ed in perfetta rispondenza allo scopo a cui sono destinati; essi sono fissi ed invariabili.

Art. 12 - Nuovi prezzi

Per l'esecuzione dei lavori per i quali nella Tariffa allegata manchino i prezzi e che gli stessi non siano previsti nelle altre Tariffe richiamate nel precedente articolo, si procederà alla formazione di nuovi prezzi.

Art. 13 - Pagamento stati di avanzamento ed a saldo dei lavori - Ritenute

I pagamenti in acconto in corso d'opera non sono previsti, verranno redatti mensilmente, stati di avanzamento lavori.

Saranno perciò dal Direttore dei Lavori redatta contabilità lavori, che dovranno essere avvallati dal Responsabile di Lavori e dal Committente, nei quali saranno riportati per i lavori e le quantità che risultassero effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento e valutate ai prezzi contrattuali, e gli importi delle liste settimanali di operai eventualmente forniti dall'Impresa per i lavori in economia.

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione dei Lavori e non conformi al contratto.

Dall'importo complessivo, calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotti:

- a) la ritenuta dello 10% ;
- b) l'ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti, gli eventuali crediti del Committente verso l'Impresa per somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché le penalità in cui l'Impresa fosse incorsa.

Nel caso di sospensione dei lavori regolarmente autorizzata, e risultante da apposito verbale, potrà essere liquidata o pagata una rata di acconto di importo



inferiore alla somma sopra riportata.

Col certificato di ultimazione dei lavori sarà rilasciata l'ultima rata di acconto qualunque sia la somma cui possa ascendere. In caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e delle rate di saldo sono valide le disposizioni di legge.

Art. 14 - Conto finale e collaudo provvisorio e definitivo dei lavori

Il termine in cui verrà compilato lo stato finale dei lavori, resta fissato in mesi tre decorrenti dalla data della ultimazione debitamente accertata mediante apposito certificato del Direttore dei Lavori.

Tanto nel corso dei lavori quanto dopo la loro ultimazione, resta in facoltà del Committente di disporre il funzionamento parziale o totale delle condutture e delle singole opere eseguite senza che l'Assuntore possa opporsi od affacciare diritto a pretese di sorta.

In tal caso il Committente disporrà un collaudo tecnico provvisorio allo scopo di riconoscere se le opere siano state eseguite secondo le prescrizioni tecniche del contratto e se sia possibile farne uso senza pericolo di inconvenienti.

Tale collaudazione provvisoria sarà fatta constatare da un processo verbale da compilarsi in contraddittorio con l'Appaltatore e con le modalità prescritte dal Regolamento suindicato.

La visita di collaudo definitiva sarà fatta entro il primo semestre successivo alla data di ultimazione completa delle opere appaltate

Art. 15 - Definizione delle controversie

Tutte le controversie fra la Committenza e l'Appaltatore così durante l'esecuzione come al termine del contratto quale sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica nessuna esclusa, saranno risolte dai collegi arbitrali composti e funzionanti secondo le norme e procedure stabilite dal Capitolato di Appalto.

Art. 16 - Divieto di subappalti

È vietato all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte l'opera assunta senza l'approvazione del Committente, sotto pena di immediata rescissione del contratto, della perdita della cauzione e di sottostare a tutte le spese e danni cui la Committenza stessa potrebbe andare incontro per tale rescissione.

Art. 17 - Domicilio dell'Appaltatore

L'Appaltatore elegge domicilio nel Comune dove viene eseguito il lavoro .

Art. 18 - Supplente dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà presentare in sede di stipulazione del contratto un idoneo supplente.

Art. 19 - Oneri diversi a carico dell'Assuntore

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore le altre qui appresso indicate che si intendono compenstrate nei prezzi:

- a) le spese occorrenti per mantenere il transito e la sicurezza lungo i percorsi oggetto dei lavori, il mantenimento, la segnalazione di passerelle, sia carrabili



che pedonali.

- b) le spese per prelevamento, preparazione ed invio dei campioni dei materiali da costruzione forniti dall'Impresa all'Istituto di prova prescelto dal Committente e per pagamento delle relative tasse e ciò sia durante il corso dei lavori, sia durante le operazioni di collaudo; (ove richiesto)
- c) la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative alla mano d'opera impiegata nei lavori;
- e) il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite;
- f) la manutenzione di tutte le opere eseguite in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sarà per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo provvisorio e definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero nelle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore considerati nel successivo art. 21 del presente Capitolato e sempre che l'Impresa ne faccia denuncia nei termini prescritti del Capitolato Speciale.
- g) l'Impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente appalto le condizioni normative e retributive previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località successivamente stipulato per la categoria.
L'Impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi dopo la scadenza e fino a loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
L'Impresa è responsabile, in rapporto al Committente appaltante, dell'osservanza dei contratti collettivi di lavoro da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante;
- h) l'Impresa si impegna di installare, a sua cura e spese, nella sede dei lavori e precisamente nelle località che saranno indicate dal Direttore dei Lavori stessi, tabelle di tipo prestabilito dalla Direzione dei Lavori.
L'Impresa si impegna di provvedere subito al ritiro ed al pagamento delle anzidette tabelle (eventuali spese di sosta saranno a suo carico) alla loro installazione, nelle località indicate dal Direttore dei Lavori, mediante appositi, robusti sostegni o in altra maniera ritenuta più opportuna per assicurare la migliore visibilità.
L'Impresa si obbliga, inoltre, di mantenere sempre in ottimo stato le tabelle predette ed all'uopo eseguirà tutte le riparazioni ed i ritocchi che si renderanno necessari;
- l) l'Impresa, ove faccia ricorso ad altre Ditte per la fornitura (ed eventualmente per la messa in opera) di materiali di ogni genere è tenuta a prescegliere Ditte che si impegnino formalmente ad osservare, per i lavori di cui al precedente contratto, nei confronti delle proprie maestranze, i contratti collettivi di lavoro. L'Impresa è tenuta inoltre a segnalare alla Direzione dei Lavori i nominativi di tali Ditte.
Quanto sopra si applica anche nei casi di cottimi di mano d'opera.

Art. 20 - Tasse e imposte

Le spese di registrazione del contratto, nonché ogni spesa fiscale presente e futura ad esso attinente, saranno a completo carico dell'Appaltatore, ad eccezione dell'IVA, che sarà invece a carico del Committente.

Art. 21 - Danni di forza maggiore

I danni riconosciuti di forza maggiore saranno compensati all'Impresa come prescritto dal Capitolato Generale, sempre che i lavori siano stati misurati e iscritti a libretto.

Sono però a carico esclusivo dell'Impresa i lavori occorrenti per rimuovere le materie per qualunque causa e così pure i danni di qualsiasi natura ed entità e le perdite totali di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, baracche ed altre opere provvisorie, da qualsiasi causa prodotti, non escluso afflussi eccezionali di acque meteoriche.

I materiali approvvigionati in cantiere a piè d'opera, come pure gli apparecchi, ecc. fino alla loro completa messa in opera ed a prova eseguita, rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque causa di deterioramento o perdita e potranno essere sempre rifiutati se non ritenuti adatti dalla Direzione dei Lavori.

Art. 22 - Responsabilità dell'Assuntore

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la vita degli operai e rimane stabilito che assumerà ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevare il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

Non sarà emesso alcun certificato di pagamento a favore dell'Impresa se prima essa non avrà presentato all'Ufficio di Direzione i documenti riguardanti le assicurazioni degli operai. Le spese per tali assicurazioni sono a totale carico dell'Appaltatore, essendo state considerate nello stabilire i singoli prezzi di elenco e incluse in essi.

Art. 23 - Durata giornaliera dei lavori - Lavoro straordinario e notturno

Ferme restando le disposizioni del Capitolato Speciale, l'orario giornaliero dei lavori rimane in genere regolato dalle vigenti disposizioni legislative.

All'infuori di questo orario, e così pure nei giorni riconosciuti dallo Stato, l'Appaltatore non potrà fare eseguire alcun lavoro che richieda la sorveglianza degli agenti del Committente; salvo disposizioni in contrario dell'Ufficio Dirigente date per iscritto.

Se, per speciali circostanze di urgenza, l'Ufficio Dirigente ordinasse la continuazione dei lavori oltre l'orario consueto o durante la notte, l'Assuntore sarà in obbligo di approntare la squadra di operai di ricambio e tutte le provviste e materiali di servizio occorrenti, nonché i lumi ed i fuochi necessari, uniformandosi pienamente agli ordini ed alle istruzioni del Direttore dei Lavori.

Per tutti i maggiori oneri derivanti per i lavori eseguiti fuori l'orario consueto, sarà corrisposto il maggior compenso stabilito dai contratti di lavoro per ciascuno degli operai impiegati.

Art. 24 - Licenze

L'Appaltatore dovrà tempestivamente richiedere alla Direzione dei Lavori le regolari licenze, eventualmente necessari per la regolare esecuzione dei lavori.

In particolare, l'Appaltatore è tenuto alla piena osservanza dei vigenti Regolamenti comunali e di tutte le norme di carattere generale e particolare annotate sulle licenze da parte delle competenti Autorità, senza che per questo egli possa chiedere alcun compenso per gli eventuali maggiori oneri.

Art. 25 – Dichiarazioni

L'impresa è tenuta a presentare le dichiarazioni di cui all'allegato 2.A parte integrante del presente capitolato

Art. 26 - Prestazioni accessorie

L'Appaltatore dovrà fornire, nella misura richiesta dalla Direzione dei Lavori, personale ad essa gradito e dotato di adeguate attrezzature e mezzi d'opera, redazioni degli esecutivi di cantiere ed in genere per ogni attività ausiliaria alla direzione, sorveglianza e contabilità dei lavori.

I relativi oneri saranno compensati come prestazioni in economia.

Art. 27 - Risoluzione del contratto per volontà della Committenza

Il Committente ha facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, pagando, oltre ai lavori eseguiti, un decimo dell'importo dei lavori da eseguire ed il valore dei materiali utilizzabili per il completamento dei lavori, esistenti in cantiere e già accettati dalla Direzione dei Lavori anteriormente alla data di notifica del provvedimento di risoluzione; resta escluso ogni altro compenso a qualsiasi titolo.

Art. 28 - Risoluzione del contratto per fatto dell'Impresa - Esecuzione d'ufficio

Il Committente è in diritto di decretare la risoluzione del contratto e l'esecuzione d'ufficio dei lavori a maggiori spese dell'Impresa:

- a) quando il programma dei lavori non sia tale da assicurare l'ultimazione del termine fissato e la loro buona riuscita e l'Impresa non adotti le varianti richieste dalla Direzione dei Lavori;
- b) quando l'Impresa non si attenga al programma approvato dalla Direzione dei Lavori, e sia in ritardo rispetto ad esso;
- c) quando l'Impresa si renda colpevole di frode e di inadempienze gravi tali da compromettere la buona riuscita del lavoro e l'ultimazione di esso entro il termine fissato;
- d) quando l'Impresa, per divergenze sulla condotta tecnica e contabile dei lavori o per la presenza di contestazioni o per qualsiasi altra ragione, sospenda e ritardi l'esecuzione delle opere;
- e) in tutti i casi previsti dal Capitolato Generale di Appalto per opere di competenza del Ministero LL.PP.

La risoluzione del contratto per fatto dell'Impresa e l'esecuzione d'ufficio dei lavori sarà disposta nei modi, con le formalità e nei termini specificati dalla vigente legislazione, salvo il diritto dell'Impresa di reclamare in conformità con le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto per le opere di competenza.

Sia nel caso di risoluzione che in quello di esecuzione d'ufficio dei lavori,



L'Impresa avrà diritto al solo pagamento, con i prezzi di contratto, dei lavori eseguiti nonché dei materiali a piè d'opera che, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori saranno riconosciuti idonei ed utilizzabili, fermo restando l'obbligo dell'Impresa al risarcimento dei danni che la Committenza dovesse subire per il proseguimento dei lavori sia per ogni altro titolo.

Il Committente avrà il diritto di rilevare parzialmente o totalmente gli utensili e i macchinari, nonché i cantieri dell'Impresa, concordandone l'eventuale acquisto ed il nolo con l'Impresa stessa; in mancanza di accordo, fisserà il prezzo di acquisto ovvero il nolo in via provvisoria ed in tal caso la loro determinazione sarà definita nel modo previsto dall'art. 19.

Salvo il diritto del Committente ad immettersi d'ufficio nel possesso dei cantieri e delle opere eseguite, il ritardo nella loro consegna da parte dell'Impresa o comunque l'opposizione di quest'ultima all'immissione del Committente nel loro possesso comporterà per l'Impresa stessa la sospensione del pagamento delle somme ancora ad essa dovute, nonché l'obbligo del pagamento di una penale pari ad 1/20 (un ventesimo) dell'importo contrattuale dell'appalto, salvo i danni maggiori.

Qualora il ritardo si prolungasse oltre trenta giorni, la penale verrà raddoppiata, salvo sempre i maggiori danni.

La penale e la sospensione dei pagamenti si applicheranno all'Impresa per il solo fatto del ritardo o del rifiuto della consegna del lavoro e dei cantieri, indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione in ordine al provvedimento adottato dal Committente.

CAPO IV - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art. 29– Norme generali

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a quanto è previsto nell'elenco prezzi.

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori.

Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Impresa. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei lavori e dall'Impresa. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Art. 30– Lavori in economia

Le prestazioni in economia diretta e i noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei lavori.

Art. 31– Materiali a piè d'opera

I prezzi di elenco per i materiali a piè d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:

- a) alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'Impresa è tenuta a fare a



richiesta della Direzione dei lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente l'Amministrazione, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando l'Impresa non debba effettuarne lo spandimento;

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto;

c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi del **Capitolato generale**;

d) alla valutazione delle provviste a piè d'opera che si dovessero rilevare dall'Amministrazione quando per variazioni da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori.

I detti prezzi per i materiali a piè d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere applicato il ribasso contrattuale.

In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Impresa.

Art. 32–Mano d’opera

I prezzi di elenco si riferiscono a operai idonei e provvisti dei necessari attrezzi; i prezzi di elenco comprendono sempre tutte le spese, percentuali ed accessorie nessuna eccettuata, nonché il beneficio per l'Impresa.

Le frazioni di giornata verranno valutate a ore e mezze ore.

I prezzi delle mercedi per lavori in economia si applicheranno unicamente alla mano d'opera fornita dall'Impresa in seguito ad ordine del Direttore dei lavori.

Art. 33- Noleggi

Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, tanto per le ore di funzionamento quanto per quelle di riposo, nelle quali però restano a disposizione dell'Amministrazione, il noleggio s'intenderà corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi funzioneranno per conto dell'Amministrazione o resteranno a disposizione dell'Amministrazione stessa.

Nel computo della durata del noleggio verrà compreso il tempo occorrente per il trasporto, il montaggio e la rimozione dei meccanismi.

Il prezzo del funzionamento dei meccanismi verrà applicato per quelle ore in cui essi saranno stati effettivamente in attività di lavoro, compreso il tempo occorrente per l'accensione, riscaldamento e lo spegnimento delle caldaie; in ogni altra condizione di cose, per perditempi qualsiasi, verrà applicato il solo prezzo del noleggio per meccanismi in riposo.

Art. 34– Prove dei materiali

L'Amministrazione appaltante indicherà preventivamente eventuali prove da eseguirsi, in fabbrica o presso laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto.

Le spese inerenti a tali prove non faranno carico all'Amministrazione appaltante, la quale si assumerà le sole spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati.

Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati con il Marchio di qualità Italiano o equivalenti.

34.1- ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali dei quali sono stati richiesti i campioni potranno essere posti in opera



solo dopo l'accettazione da parte dell'Amministrazione appaltante, la quale dovrà dare il proprio responso entro 7 giorni dalla presentazione dei campioni, in difetto di che il ritardo graverà sui termini di consegna delle opere.

Le parti si accorderanno per l'adozione, per i prezzi e per la consegna, qualora nel corso dei lavori si dovessero usare materiali non contemplati nel contratto.

La Ditta appaltatrice non dovrà porre in opera materiali rifiutati dall'Amministrazione appaltante, provvedendo quindi ad allontanarli dal cantiere.

Art. 35–Elenco lavorazioni (sub categorie di computo metrico estimativo)

- Parete Nord e Sud (Villino Adrianeo):

- Oneri per la sicurezza, installazione bagni e baracche, installazione ponteggi
- Rimozione di depositi superficiali
- Puntellamento provvisorio
- Ristabilimento della coesione
- Ristabilimento strutturale (si dovrà utilizzare la malta idraulica premiscelata della linea LEDAN)
- Consolidamento di fessure e fratture
- Riconfigurazione di porzioni di paramento murario
- Disinfestazione
- Estrazione di Sali solubili
- Rimozione meccanica di stuccature
- Trattamento per l'arresto dell'ossidazione
- Stuccatura con malta
- Ripresa della stilatura
- Microstuccatura con malta
- Risarcitura di lacune
- Protezione di parti sommitali
- Revisione totale della falda del tetto esposta a Nord
- Fornitura e posa in opera delle grondaie e di discendente della falda esposta a nord

- Parete Est (Villino Maccari) messa in sicurezza:

- Oneri per la sicurezza, installazione ponteggi



UNIONCAMERE

- Esecuzione delle operazioni individuate nel progetto di pronto Intervento
- Microstuccatura con malta